



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## **Servizio di Ristorazione Scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primarie della città di Cerignola**

### **SCHEMA DI CONTRATTO**

**ALLEGATO “ F”**  
**- SCHEMA DI CONTRATTO -**

## INDICE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO
ARTICOLO 4 - DURATA
ARTICOLO 5 - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
ARTICOLO 6 - RESPONSABILE E COORDINATORE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 7 - ARTICOLAZIONE E CONDIZIONI DEL PROGETTO E SERVIZI
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DI VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI
ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ARTICOLO 13 - TRASPARENZA
ARTICOLO 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
ARTICOLO 15 - GARANZIE DI ESECUZIONE
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
ARTICOLO 18 - FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE E MORTE DEL TITOLARE
ARTICOLO 19 - MODALITÀ ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO
ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
ARTICOLO 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE
ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
ARTICOLO 27 - CLAUSOLA FINALE

## CONTRATTO

Per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per le Scuole dell'Infanzia e Primarie del Comune di Cerignola

### TRA

Il Comune di Cerignola, in persona del \_\_\_\_\_ Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di \_\_\_\_\_ (di seguito nominato, per brevità, anche "Ente");

e

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

oppure

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, \_\_\_\_\_ oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

### PREMESSO

**a)** Che con determina dirigenziale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Comune di Cerignola è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per le Scuole dell'Infanzia e Primarie del Comune di Cerignola di cui al bando di gara pubblicato in GURI \_\_\_\_\_ e sulla GUCE in data \_\_\_\_\_;

**b)** che con determina dirigenziale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Comune di Trani la Ditta \_\_\_\_\_, (specificare la ragione sociale del Fornitore) si è aggiudicata la gara d'appalto;

**c)** che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a realizzare e fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

**d)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, definisce in modo adeguato e

completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire, tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**e)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**f)** che il Fornitore ha stipulato/in essere le polizze assicurative per \_\_\_\_\_ nonché per la responsabilità civile e che tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**g)** che il Fornitore ha altresì prestato la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto ed avente validità per l'intera durata dello stesso Contratto, per un importo pari a \_\_\_\_\_; il documento comprovante la prestazione della predetta cauzione, è l'Allegato "D" al Contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**h)** che il contenuto obbligatorio del Contratto è integrato dalle previsioni contenute in tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, l'Offerta Economica, l'Offerta Tecnica, il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'Allegato il Bando di gara ed il Capitolato Speciale d'Appalto comprensivo di tutti i suoi allegati, l'Allegato "A" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "E" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Cauzione"), di seguito anche complessivamente indicati come "Allegati" al presente atto.

#### **Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

- 1 La prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto sono regolati in via graduata:
  - a) dalle clausole del presente atto;
  - b) dal Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, dall'Offerta Tecnica ed Offerta Economica e dalla normativa in materia di ristorazione collettiva con particolare attenzione a quella scolastica anche se non espressamente richiamata;
  - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, dal regolamento sui contratti del Comune di Cerignola di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - d) dal Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
  - e) dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
  - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

2. Le clausole del Contratto e dei suoi Allegati sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autorizzate dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Articolo 3 - Oggetto della Contratto**

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di Ristorazione per le Scuole dell'Infanzia e Primarie del Comune di Cerignola come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto al quale espressamente si rinvia;

### **Articolo 4 - Durata**

1. Il Contratto avrà durata di cinque anni ed in particolare si svilupperà come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo le indicazioni impartite dal Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Cerignola;
2. L'Ente potrà, ove ricorrano le condizioni di legge, e qualora abbia le risorse economiche e qualora si renda opportuno e vantaggioso, avvalersi della facoltà di cui all'art. 57, punto 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.

### **Articolo 5 - Modalità e tempi di esecuzione**

1. Il servizio avrà inizio a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà la durata di cinque anni compatibilmente con la conclusione delle fasi di gara d'appalto;
2. Salvo diversa segnalazione, gli interventi professionali da svolgere saranno articolati su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, durante il periodo scolastico prevedendo gli interventi previsti all'art. 2 del capitolato di gara. Le date ed il periodo di espletamento del servizio sarà comunicato dal Comune di Cerignola Settore \_\_\_\_\_ prima dell'avvio dell'anno scolastico almeno quindici giorni prima dell'inizio del servizio;
3. Il servizio dovrà essere garantito a favore della popolazione scolastica frequentante le scuole dell'infanzia e primarie ed iscritti al servizio di ristorazione scolastica. Il Servizio dovrà essere espletato nel Centro di Cottura pasti messo a disposizione dal fornitore e presso le sedi di refezione scolastica distribuite nei diversi plessi scolastici della città di Cerignola. Alla ditta saranno remenerate solo ed esclusivamente i pasti realmente prenotati e forniti presso le scuole.
4. L'Ente si riserva di avviare il servizio, in caso di urgenza, anche prima di avere sottoscritto il presente contratto.
5. Entro **5 (cinque)** giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, o di comunicazione di avvio del servizio il Fornitore dovrà recarsi presso l'Ente al fine di procedere alla "Regolamentazione del Servizio" consistente nella formalizzazione delle modalità operative di

gestione del servizio (data di inizio dell'attività, modalità di espletamento del servizio, numero del personale effettivo e supplente, con le relative qualifiche utilizzato dal Fornitore nello svolgimento del servizio, ecc.) e quanto altro non sia stato espressamente disciplinato nella documentazione di gara e nell'Offerta del Fornitore.

6. Una volta sottoscritto l'Atto il contratto, il Fornitore avrà l'obbligo di attivare il servizio entro il termine tassativo indicato dal Comune di Cerignola.
7. Qualunque variazione al Servizio di Ristorazione Scolastica dovrà comunque essere formalizzata mediante atto scritto controfirmato dalle parti.

#### **Articolo 6 - Responsabile del servizio**

1. Il Fornitore, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, nomina quale Responsabile del Servizio il Sig. \_\_\_\_\_, dichiarando e garantendo che lo stesso è in possesso dei requisiti minimi di esperienza e professionalità indicati per poter gestire il Servizio oggetto del presente contratto. Il Responsabile del Servizio sarà il referente responsabile nei confronti dell'Ente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l'Ente, quando richiesto dallo stesso.
2. Per parte sua il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Cerignola nominerà un proprio Responsabile quale referente nei confronti del Fornitore.

#### **Articolo 7- Articolazione e condizioni di realizzazione del servizio**

1. Il Fornitore dovrà assicurare la realizzazione di tutte le fasi progettuali e l'erogazione dei Servizi previsti nel capitolato speciale di gara, nonché nell'offerta da esso fatta in sede di gara, secondo le modalità ed i termini meglio specificati nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati.
2. In particolare, il Fornitore dovrà effettuare le prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto;
3. Resta comunque inteso che è facoltà dell'Ente chiedere che le prestazioni previste nel Servizio di Ristorazione Scolastica possano essere svolte prevedendo, qualora necessario, possibili variazioni di articolazione del servizio stesso senza che ciò possa comportare alcuna revisione dei corrispettivi, in relazione al variare dei luoghi fermo restando che non potranno essere variate le attività in cui il servizio si estrinseca.
4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale il pagamento di ogni onere relativo allo svolgimento del servizio compreso la fornitura delle derrate alimentari necessarie per lo svolgimento del servizio, alla proposta di offerta tecnica effettuata in sede di gara, alle attrezzature, strumentazioni e mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio ivi compresi i costi per gli spostamenti, le polizze assicurative, i costi di formazione e aggiornamento ed ogni altro onere relativo all'espletamento del contratto.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

6. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, nell'Offerta Economica e nell'Offerta Tecnica.
7. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza ed igiene in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente, assumendosene ogni relativo rischio.
9. Il Fornitore si impegna espressamente a garantire e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
10. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente qualificato, in relazione alle prestazioni contrattuali da eseguire.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Ente interessato di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto, ai rispettivi Allegati e all'Atto di Regolamentazione del Servizio.
13. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi autorizzati.

#### **Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto e negli Allegati a:
  - a) rispettare i tempi e i modi di espletamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie della città di Cerignola così come richiesti dagli atti di gara e dal Dirigente del Settore \_\_\_\_\_;
  - b) garantire l'erogazione del servizio anche in caso di interruzione dovuta a sciopero del personale, provvedendo alla immediata sostituzione del personale stesso nel periodo di astensione per sciopero.
  - c) a rispettare le prescrizioni di legge e quelle indicate nel Capitolato Speciale di Appalto in ordine alla tutela delle persone, alla riservatezza delle informazioni di cui, per motivi di servizio, entrerà in possesso;
  - d) a consentire all'Ente e ai soggetti dallo stesso incaricati di effettuare i controlli circa il rispetto dei

servizi da erogare;

- e) a realizzare tutte le proposte e progetti presentati in sede di Offerta Tecnica;
- f) manlevare l'Ente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati nell'espletamento del servizio e delle prestazioni richieste;
- g) comunicare tempestivamente all'Ente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) trasmettere all'Ente contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

#### **Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e dai relativi Allegati le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Articolo 10 - Obblighi di verifica della soddisfazione delle persone assistite**

Il Fornitore ha l'obbligo di predisporre ed adottare un sistema di monitoraggio continuo della soddisfazione del servizio, al fine di individuare interventi correttivi finalizzati a migliorare la qualità del servizio. Le indagini di *customer satisfaction* dovranno essere condotte con le modalità e secondo le cadenze temporali meglio indicate nei documenti di gara.

#### **Articolo 11 - Corrispettivi**

1. Il corrispettivo del servizio sarà determinato moltiplicando il numero dei pasti realmente prenotati ed erogati ed effettivamente ordinati con il prezzo per pasto desunto dall'offerta complessiva di gara effettuata dal Fornitore.
2. Il prezzo effettivamente dovuto dall'Ente verrà calcolato in ragione dei pasti effettivamente ordinati ed erogati.
3. Il corrispettivo pattuito per la fornitura dei servizi sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto salvo la revisione dei corrispettivi pattuiti con le modalità stabilite nel capitolato speciale. Per effettuare la revisione si equipareranno convenzionalmente il prezzo offerto dal Fornitore ai numeri indici (ISTAT) nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi allo stesso mese dell'anno precedente calcolato secondo quanto disposto dal comma 4 lettera c) e comma 5 dell'art.115 del D. Lgs. 163/2006.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Ente.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto dal precedente comma 3.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto dal precedente comma 3.

#### **Articolo 12 - Fatturazione e Pagamenti**

- 1 Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture elettroniche. a tal fine il Fornitore dovrà fatturare, all'inizio di ogni mese, i pasti espressamente erogati nel mese precedente, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del Dirigente competente.
- 2 L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. Nell'emissione delle fatture, il fornitore dovrà espressamente indicare la data e numero della Determinazione Dirigenziale, il CIG assegnato e la data e scadenza del contratto;
- 3 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non

potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- 4 In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi esigibili, il Fornitore avrà diritto agli interessi di mora misurati al tasso di interesse legale.
- 5 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei relativi allegati; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata PEC, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.
- 6 Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il numero dei pasti erogati e dovrà essere intestata e spedita all'Ente secondo le procedure elettroniche stabilite dalla legge in materia.
- 7 Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Ente a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

#### **Articolo 13 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
  - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 14 - Inadempienze e penalità**

1. Nel caso in cui il Fornitore rifiutasse di stipulare il contratto l'Ente procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

2. Nel caso in cui l'Ente rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione del Servizio o alle modalità di rendicontazione dello stesso, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Fornitore a formulare le proprie contro deduzioni entro termine perentorio. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del 5% del compenso globale mensile per ciascuna inadempienza contestata. Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del servizio e dell'offerta come presentate dal Fornitore secondo le linee guida del Capitolato Speciale d'Appalto, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Ente può fissare un congruo termine entro il quale il Fornitore si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta PEC, con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.
4. L'Ente, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento del servizio, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Fornitore, nei seguenti casi: (i) per rilevanti motivi di pubblico interesse e (ii) per gravi motivi di ordine pubblico.
5. Il Fornitore qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.
6. In tutti i casi di decadenza dall'affidamento l'amministrazione potrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale potrà affidare la gestione del servizio al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Giudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, ovvero ricorrere a procedura d'urgenza.

#### **Articolo 15 - Garanzie di esecuzione**

1. La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria come prevista dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento agli obblighi assunti. Tale garanzia potrà consistere in una fideiussione bancaria o in una polizza assicurativa e la stessa dovrà avere validità per almeno 60 giorni dalla data di cessazione dell'appalto.
2. La garanzia dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La garanzia verrà svincolata come previsto dal 3° comma dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia presentata a corredo dell'offerta.

### **Articolo 16 - Obblighi di Riservatezza**

1. Il Fornitore assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003.
2. L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dal Fornitore nello svolgimento delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196 del 30/06/2003.
3. Il titolare dei dati è la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è il RUP della stazione appaltante mentre l'incaricato del trattamento è il fornitore ai sensi di quanto disposta dal D.lgs. n.196 del 30/06/2003. Quest'ultimo dovrà fornire specifico elenco degli operatori incaricati del trattamento.

### **Articolo 17 - Risoluzione e recesso dal Contratto**

1. Qualora si verificassero da parte del Fornitore inadempienze tali da rendere insoddisfacente i servizi e la realizzabilità del progetto, o in caso di recidiva delle mancanze di cui ai precedenti articoli, l'Ente potrà, previa intimazione scritta del Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti del Fornitore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi sull'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.
2. Il Fornitore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

### **Articolo 18 - Fallimento dell'assuntrice e morte del titolare**

1. In caso di fallimento del Fornitore, l'Ente provvederà alla revoca dell'appalto:
2. In caso di morte del titolare della ditta individuale, sarà facoltà dell'Ente procedere nella scelta tra gli eredi aventi causa per la continuazione del servizio o il recesso dal contratto.
3. Nei Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, in caso di fallimento della impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente avrà la facoltà di proseguire il contratto con un impresa del gruppo o altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

4. In caso di fallimento di un impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, sarà tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### **Articolo 19 - Modalità ed effetti della risoluzione**

1. L'Ente nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato da parte del Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, di recedere dal contratto con preavviso di 60 gg., senza che l'affidatario possa pretendere risarcimento danni o compensazione di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.
2. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell'azione amministrativa. Il presente affidamento si connota infatti per la sua doppia natura di provvedimento amministrativo e di convenzione d'appalto di servizi e dunque soggiace alle regole del diritto privato e a quelle del diritto pubblico, in virtù della natura complessa della fattispecie.
3. La risoluzione del contratto viene disposta con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Cerignola.
4. Della emissione di tale provvedimento è dato un preavviso di 15 gg. al Fornitore con notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata PEC.
5. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ente il diritto di affidare il servizio all'Offerente risultato in seconda posizione nella graduatoria, in assenza di questo e in attesa di espletare nuova procedura di evidenza pubblica, l'affidatario è obbligato a prestare servizio fino a nuova aggiudicazione.
6. Nel caso di risoluzione del contratto viene riconosciuto alla ditta il pagamento delle prestazioni fino allora maturate in proporzione del prezzo pattuito e del deposito cauzionale.

#### **Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento delle attività richieste dal Capitolato Speciale di gara per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso e/o dell'Ente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'Ente e dei terzi e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare

detta polizza tiene indenne l'Ente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Ente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

3. Il contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione scolastica nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte del Fornitore. La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi e per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dallo stesso.
4. Dovranno essere altresì assicurati i danni alle cose nell'ambito di esecuzione di lavori e i danni a tutte le cose sulle quali si eseguono i lavori stessi. L'Assicurazione dovrà essere prestata, da primaria compagnia, sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni sinistro e per anno assicurativo.
5. Inoltre il Fornitore dovrà stipulare un'assicurazione, con una primaria compagnia, contro i rischi di incendio per un massimale minimo di € 1.000.000,00 (unmilione).
6. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale alle dipendenze del Fornitore durante l'esecuzione del servizio. A tale riguardo il Fornitore dovrà stipulare, con una primaria compagnia, polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).
7. Le polizze dovranno garantire il Comune di Cerignola per tutta la durata del contratto ed entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo Contratto prevedendo la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Ente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
8. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Ente e che pertanto l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo darà diritto alla stessa di risolvere di diritto il presente Contratto.

#### **Articolo 21 - Subappalto**

E' vietato al Fornitore di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, fatto salvo quanto dichiarato in sede di gara per quanto attiene il subappalto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle

fanno sorgere nell'Ente il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto neanche parzialmente a pena di nullità.

#### **Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carta bollata, tassa di registrazione etc.), nessuna esclusa, sono a carico del Fornitore.

#### **Articolo 24 - Clausola compromissoria**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e dei suoi Allegati sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Il Fornitore si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Contratto. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dall'Ente. Il Fornitore riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.
3. Resta facoltà del Fornitore presentare, anche a mezzo fax, o posta PEC le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.
4. Oltre a quanto prescritto nel Contratto, il Fornitore si impegna a proprie cura e spese a provvedere:
  - all'adozione, entro 40 giorni dalla stipula del contratto, della Carta dei Servizi, contenente informazioni per tutti gli utenti che usufruiscono del Servizio di Ristorazione Scolastica;
  - al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento il Fornitore per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente Contratto e allegati;
  - all'obbligo di comunicare all'Ente ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
  - all'obbligo di sollevare l'Ente da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti del Fornitore ed in ogni caso da questa rimborsate;

5. Il Fornitore solleva l'Ente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione del servizio.

#### **Articolo 25 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Ente in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui agli articoli precedenti sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

#### **Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Ente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso il Fornitore aderendo al Contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all'Ente nel rispetto della normativa in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal DPR 445/2000.

#### **Articolo 27 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto e/o degli Allegati, da parte dell'Ente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Cerignola li \_\_\_ / \_\_\_ 201\_\_\_

**Comune di Cerignola**

*Il Dirigente del Settore* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Fornitore**

*Il Legale Rappresentante*

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile); art. 3 (Oggetto del Contratto), art. 4 (Durata), art. 7 (Articolazione e condizioni del servizio), art. 11 (Corrispettivi), art. 14 (Inadempienze e penali), art. 15 (Garanzie di Esecuzione), art. 17 (Risoluzione e Recesso), art. 24 (Clausola Compromissoria), art. 25 (Foro competente).

**IL FORNITORE, Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_

**Allegati:**

Allegato A: Bando di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;

Allegato B: Offerta Tecnica del Fornitore;

Allegato C: Offerta Economica del Fornitore;

Allegato D: Cauzioni.